CAMERA DEI DEPUTATI N. 2636-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 marzo 1985 (Stampato n. 1151)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(ZAMBERLETTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 marzo 1985

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici) nella seduta del 19 marzo 1985.

L'Assemblea ha autorizzato i relatori: Carmelo Conte, per la V Commissione, e Giuseppe Fornasari, per la IX Commissione, e riferire oralmente nella seduta del 20 marzo 1985.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLE COMMISSIONI
ART. 1.	ART. 1.
Il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:	*Identico.*
All'articolo 1:	*All'articolo 1*:
	il comma 1, è sostituito dal seguente:
	« 1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione della edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni ».
è aggiunto, in fine, il seguente comma:	*Identico.*
« 5-*bis*. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disporre a favore della amministrazione provinciale di Massa Carrara un contributo speciale di lire 2.000 milioni, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul Verdesina e della S.S. Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dalla alluvione del 9 novembre 1982. ».	
All'articolo 2:	*All'articolo 2*:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:	*Identico.*
« 1-*bis*. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprie ordinanze a determinare entità e decorrenza del contributo da assegnare fino al 30 giugno 1985 ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e	

del febbraio 1981 che abbiano trovato autonoma sistemazione provvisoria, che tuttora risultino in tale situazione e purché sia stato già riconosciuto il loro diritto a percepire il contributo stesso. »;	
al comma 3, dopo le parole: « comma 1 », *sono aggiunte le seguenti*: « e del comma 1-*bis* ».	*Identico.*
All'articolo 3:	*All'articolo* 3:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza di tale termine le residue attività coordinate di attuazione dei suddetti interventi sono realizzate dal Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, previo parere da parte di commissioni elette dai consigli regionali della Basilicata e della Campania con voto limitato. »;	**Soppresso.**
al comma 2, le parole: « 31 marzo 1985 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 aprile 1985 »;	*Identico.*
il comma 4 è soppresso;	*il comma 4, è sostituito dai seguenti:* « 4. Alla riconversione, ristrutturazione, delocalizzazione o adeguamento funzionale delle industrie del settore tessile, conciario e dell'abbigliamento ubicate nelle Regioni Campania e Basilicata, ancorché non danneggiate dal terremoto, provvede con gli stessi benefici, da erogare con le medesime procedure, previsti dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il Ministro designato ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i poteri ivi previsti. 4-*bis*. Le relative domande devono essere presentate al Ministro di cui al comma precedente entro il termine perentorio del 30 giugno 1985. 4-*ter*. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dei precedenti commi, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1985 e in

	lire 100 miliardi per l'anno 1986, si provvede a carico del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, e corrispondente capitolo per il 1986, mediante riduzione delle quote destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, lettera *c*) del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775.
al comma 6, dopo la parola: « presentate », *sono aggiunte le seguenti*: « alla Commissione provinciale competente »;	*Identico.*
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:
« 6-*bis*. Il termine del 31 marzo 1984 stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è prorogato al 30 giugno 1985.	« 6-*bis*. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche.
6-*ter*. Possono essere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, quelle aziende che, avendo presentato domanda nei termini, abbiano omesso di accompagnarla con la prescritta documentazione, purché tale documentazione venga presentata entro il 30 giugno 1985.	6-*ter*. La convenzione di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo ».
6-*quater*. Le aree di sedime, compreso lo stabilimento relitto delle imprese industriali delocalizzate ed ammesse a fruire dei contributi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono acquisite al patrimonio del comune per essere destinate ad usi pubblici. ».	
All'articolo 5:	*All'articolo 5*:
i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.	*Identico.*
L'articolo 6 è soppresso.	*Identico.*

All'articolo 7:

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985 è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i coltivatori diretti, i coloni, i pescatori autonomi e le aziende artigiane e commerciali del territorio di Pozzuoli.

3-*ter*. Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno stabilite le modalità per il recupero dei contributi sospesi, senza interessi od altri oneri. ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono posti a carico degli stanziamenti di cui agli articoli 35 e 36 della predetta legge. »;

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero per effetto del bradisismo nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi ».

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e che già usufruiscano della sospensione dei contributi stessi, disposta con ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile.

Identico.

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono posti a carico degli stanziamenti di cui agli articoli 35, 36 e 38 della predetta legge »;

i commi 2 e 3 sono soppressi;

Identico.

al comma 4, le parole: « precedente comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti*: « precedente comma ».

Identico.

L'articolo 10 è soppresso.

Identico.

All'articolo 12:

All'articolo 12:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

al comma 1, le parole: « Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « I Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplinano con propri decreti le modalità di rimborso delle trattenute operate dalla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1984, n. 363, di conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 »;

« 1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista, nonché nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. I Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplinano con propri decreti le modalità di rimborso delle trattenute operate dalla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 1984, n. 353, di conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 »;

al comma 2, terzo capoverso, le parole: « in cinque rate » *sono sostituite dalle seguenti*: « in dieci rate ».

al comma 2, terzo capoverso, le parole: « in cinque rate » *sono sostituite dalle seguenti*: « in dieci rate, in due anni ».

All'articolo 13:

All'articolo 13:

al comma unico, le parole: « 30 giugno 1985 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 settembre 1985 »;

Identico.

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Identico.

« 1-*bis*. Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,

con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 30 giugno 1985. ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, per le iniziative sostitutive assunte dai soggetti che presentino la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CIPE può stabilire che non si tenga conto, agli effetti della determinazione della misura delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, del limite di trenta miliardi di lire previsto nell'articolo 63, degli investimenti fissi preesistenti richiamati nell'articolo 69, nonché della valutazione unitaria delle iniziative previste nell'articolo 79.

2. Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tenere conto dei limiti di investimento di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo. ».

Identico.

ART. 2.

1. Tutti i lavoratori autonomi che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 13-*septies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, non dovranno subire alcuna sanzione né corrispondere interessi sui contributi tardivamente versati per gli anni 1983 e 1984 e dovranno documentare la residenza o l'esercizio della loro attività nei comuni interessati alla data del 23 novembre 1980.

ART. 2.

Identico.

2. I termini di presentazione delle domande di condono di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, prorogati al 31 dicembre 1984 dall'articolo 13-*septies* del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1985.

ART. 3.

1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati, effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.

2. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al precedente comma avverrà con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 4.

1. Gli automezzi comunque acquisiti dal commissario straordinario del Governo per la Basilicata e la Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi del commissariato straordinario ed immatricolati con targa V.F., divengono di proprietà rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di protezione civile.

2. Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà all'individuazione ed alla ripartizione degli automezzi di cui al precedente comma.

3. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi del commissariato straordinario di cui al comma 1 e dati in

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.

ART. 5.

L'articolo 748 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche al fine di assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono stati assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, si avvale, per un periodo non superiore a tre mesi, della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

ART. 7.

Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

ART. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti ai comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per la costituzione degli uffici tecnici, si provvede per il 1985 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.